COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
VIA ROMA N. 87 53014 MONTERONI D'ARBIA (SIENA)
www.comune.monteronidarbia.siena.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DAL QUALE ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Art. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente avviso:
- è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di professionisti da cui attingere di norma in caso di necessità in occasione della singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), D. Lgs. 50/2016;
- stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza di cui all'art. 4, D. Lgs., le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Monteroni d'Arbia degli incarichi di assistenza e patrocinio legale a professionisti esterni.

2. L'esigenza di costituire un "Albo Comunale degli Avvocati" deriva dalla mancanza di personale comunale interno abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. L'Albo Comunale degli Avvocati è gestito dall'Area Affari Generali del Comune di Monteroni d'Arbia, secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile.
2. L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE (ad eccezione del diritto del lavoro)
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
- insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012;
- possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente in materia;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- iscrizione da almeno 5 anni all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio e nella consulenza legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae e professionale. In particolare, l'avvocato fornisce indicazione dell'oggetto delle principali cause patrocinate o consulenze svolte, del loro valore e, nel caso di pubbliche amministrazioni affidatarie, del nome dell'ente. Sono, altresì, indicate esperienze formative, professionali, di docenza, nelle citate materie.

2. Non possono essere iscritti all'Albo e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che in proprio o in qualità di difensori di altre parti siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Monteroni d'Arbia, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune, qualora le liti e gli incarichi siano tuttora pendenti.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune di Monteroni d'Arbia, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'Albo Comunale degli Avvocati.

Art. 4 – COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

a. **Auto-certificazione** in ordine ai requisiti elencati all'art. 3;
b. **Curriculum vitae e professionale** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'elenco cui si chiede l'iscrizione. Nel curriculum vitae, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, sui loro esiti e sulle parti patrocinate, pubbliche e/o private;
c. **Dichiarazione di impegno** a:
 - rispettare le disposizioni contenute nel presente avviso e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune di Monteroni d'Arbia, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo Comunale;
 - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato, nel caso di affidamento di incarico da parte del Comune, a prescindere dal tipo di causa;
 - rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68;

d. **Copia della polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo.
4. Per gli studi associati, i requisiti di cui all'art. 3 e la documentazione di cui al presente articolo, dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.
5. La domanda di inserimento, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso e sottoscritta digitalmente, unitamente ai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it con oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo Comunale degli Avvocati".
6. In sede di formazione del presente Albo, le domande dovranno pervenire **entro e non oltre il 12.02.2021.** Le domande pervenute successivamente a tale termine verranno prese in considerazione in sede di aggiornamento dell'Albo.

Art. 5 – ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Ricevute le domande presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Monteroni d'Arbia provvederà ad esaminare le domande e ad ammetterle o escluderle. L'esame delle domande attiene alla corretta dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e alla verifica dell'iscrizione all'Albo degli avvocati. Il Responsabile dell'Area Affari Generali può procedere a ulteriori verifiche.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, l'elenco dei professionisti sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Monteroni d'Arbia. Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi.
3. Le domande saranno oggetto di integrazione nei seguenti casi:
 - se contenenti dichiarazione incompleta nelle parti essenziali, richiesta dall'art. 4 del presente avviso;
 - se mancanti di alcuni dei documenti richiesti dall'art. 4 del presente avviso.

4. Il termine assegnato per l'integrazione documentale sarà pari a dieci giorni consecutivi, successivi all'invio della richiesta. Qualora la documentazione richiesta non pervenga, o pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione dall'inserimento nell'elenco.
5. L'Albo viene formato in ordine alfabetico e suddiviso nelle sezioni di cui all'art. 2 del presente avviso. L'iscrizione dei nominativi dei professionisti non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta dal Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Monteroni d'Arbia, nei confronti di quei professionisti che:
 - ✓ abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo Comunale o abbiano disatteso gli impegni assunti, di cui al precedente art. 4;
 - ✓ non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;

- ✓ abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della selezione indetta dal Comune ai sensi del successivo art. 8.

2. Il professionista iscritto nell'Albo Comunale degli Avvocati potrà chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo stesso.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. L'Albo Comunale degli Avvocati, che si formerà a seguito del presente avviso, avrà validità illimitata a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del provvedimento di approvazione dell'Albo Comunale degli Avvocati.
2. L'Albo sarà soggetto a revisione semestrale, mediante pubblicazione sul sito del Comune di apposito avviso, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di proposta da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Monteroni d'Arbia e di relazione istruttoria da parte del Responsabile dell'Area cui afferisce la controversia.
2. Il Responsabile dell'Area cui afferisce la controversia provvede, con determinazione, all'affidamento dell'incarico legale.
3. Per affidamenti davanti al Giudice di pace o per affidamenti che, al netto degli oneri di legge (rimborso delle spese generali, IVA e cassa forense), non superano l'importo complessivo di 2.500,00 euro, è possibile procedere con affidamento diretto, attingendo dall'Albo, secondo il principio di rotazione, derogabile nel caso di connessione con altri procedimenti in corso o conclusi La somma è individuata assumendo i valori minimi, per la causa in questione, di cui al D.M. Ministro della Giustizia 55/2014 (o altra fonte normativa successiva) successiva), o, in subordine, utilizzando i comuni valori di mercato.
4. Per gli altri affidamenti, viene attivata una procedura comparativa tra almeno tre avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo. La scelta degli avvocati da invitare è effettuata tenendo conto di:

- esperienza e competenza tecnica, desumibili dal *curriculum vitae;*
- pregressa e proficua collaborazione con la stazione appaltante per la stessa questione;
- competenza specialistica richiesta;
- principio di rotazione;
- eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori

5. Agli avvocati viene richiesto di comunicare entro tempi indicati una "*parcella preventiva*" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al citato DM Ministro della Giustizia 55/2014 o vigente (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curricula presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.
6. È possibile prescindere dall'indagine di mercato, dandone specifica motivazione nella determinazione di incarico, nei seguenti casi:

- il procedimento si pone in stretta connessione con altri procedimenti conclusi o in corso;

- in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata;
- quando vi siano ragioni d'urgenza tali da non permettere l'esperimento di una procedura comparativa.

7. L'incarico sarà affidato, sulla base alla "*parcella preventiva*", al professionista che abbia offerto il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.
8. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo Comunale, come elencate al precedente art. 4.
9. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. Ministro della Giustizia 55 /2014 o vigente.
10. L'Albo può essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Albo, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
11. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo – in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico che regolerà il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato, approvato con determina del Responsabile dell'Area cui afferisce la controversia.
2. Il professionista si obbliga a riunire o a chiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
3. Il legale si obbliga a relazionare e tenere costantemente informato il Responsabile dell'Area cui afferisce la controversia, riguardo l'attività di volta in volta espletata e lo stato della controversia, sia giudiziale che stragiudiziale. Fornisce tempestivamente i verbali di udienza, le comparse, le memorie e l'eventuale altra documentazione relativa alla controversia oggetto di incarico, compresi tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa dalla controparte. Di regola, salva motivata impossibilità legata ai tempi della causa, il legale trasmette al Responsabile dell'Area, cui afferisce la controversia, le comparse e le memorie prima del loro deposito, entro un termine ragionevole che consenta agli uffici comunali di formulare eventuali osservazioni finalizzate alla migliore difesa dell'Ente. Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, senza che questo comporti compensi aggiuntivi.
4. Il professionista rende per iscritto, nell'ambito dello stesso incarico e senza compensi aggiuntivi, pareri in ordine ad eventuali proposte di transizione giudiziale o stragiudiziale per l'incarico affidato.

5. Il legale si obbliga a comunicare, con la massima celerità, l'avvenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista predisporrà al Comune una relazione con la quale fornirà gli indirizzi per l'attuazione del provvedimento giurisdizionale, compresa l'eventuale esatta quantificazione delle spese di soccombenza da versare alla controparte. In caso di sentenza sfavorevole, nella relazione dovrà essere indicata anche la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione.
6. In caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, il professionista dovrà presentare tempestiva richiesta alla controparte soccombente di versare le somme dovute al Comune.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga a corrispondere al legale il compenso pattuito.
2. L'Ente si obbliga, inoltre, a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico, richiesti dal professionista stesso.

Art. 11 – REGISTRO INCARICHI

1. A seguito della formazione dell'Albo Comunale degli Avvocati, viene istituito un registro degli incarichi, distinto in cinque sezioni, quali sono quelle in cui è suddiviso l'Albo stesso. In tale registro vengono annotati:

- generalità dei professionisti;
- incarichi conferiti con indicazione degli estremi di riferimento;
- compensi previsti con l'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016, entrato in vigore il 25.05.2018 e del D. Lgs. 101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successivo incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
3. Informazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, GDPR n. 679/2016:

- ✓ Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:
 Comune di Monteroni d'Arbia, nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Gabriele Berni tel. 0577/251214 sindaco@comune.monteronidarbia.si.it
- ✓ Identità e dati di contatto del Responsabile del trattamento:
 Dott. Manuele Mencarelli tel. 0577/251273 mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it
- ✓ Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
 Esseti Servizi Telematici srl – avv. Flavio Corsinovi rpd@consorzioterrecablate.it

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
VIA ROMA N. 87 53014 MONTERONI D'ARBIA (SIENA)
www.comune.monteronidarbia.siena.it

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Manuele Mencarelli, Telefono: 0577 251273 - Fax: 0577 373070 e-mail: mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it
2. Per ogni informazione gli avvocati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Monteroni d'Arbia, Telefono: 0577 251235, e-mail: contec@comune.monteronidarbia.si.it
3. Il presente avviso resta pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio online del Comune di Monteroni d'Arbia ed è reperibile sul sito dell'Ente http://www.comune.monteronidarbia.siena.it/ nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e delle province limitrofe.

Il Responsabile P.O. Area Affari Generali
Dott. Manuele Mencarelli